

Ordinanza che adegua le disposizioni legali in seguito alla verifica delle commissioni extraparlamentari

del 9 novembre 2011

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 8 capoverso 1 della legge del 21 marzo 1997¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione,

ordina:

I

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Nell'ambito di competenza del DFAE:

1.1 Ordinanza del 12 dicembre 1977² su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali

Art. 25 cpv. 1

¹ La Commissione consultiva per lo sviluppo e la cooperazione internazionali (Commissione consultiva) è composta al massimo di 25 membri. Questi ultimi non devono fare parte dell'Amministrazione federale.

2. Nell'ambito di competenza del DFI:

2.1 Legge federale del 9 ottobre 1987³ concernente il promovimento dell'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero

Art. 11 cpv. 1

¹ Il Consiglio federale istituisce una commissione comprendente rappresentanti delle principali autorità e organizzazioni interessate.

¹ RS 172.010
² RS 974.01
³ RS 418.0

2.2 Ordinanza del 29 giugno 1988⁴ sull'istruzione degli Svizzeri all'estero

Art. 18 cpv. 2

Abrogato

2.3 Legge del 14 dicembre 2001⁵ sul cinema

Art. 26 Commissioni di esperti

¹ Sono istituite commissioni di esperti incaricate di esaminare le domande di aiuti finanziari.

² Il Dipartimento ne disciplina l'organizzazione e la procedura.

2.4 Ordinanza del 5 marzo 2004⁶ sul fondo per la prevenzione del tabagismo

Art. 7a Statuto

La Commissione peritale per il fondo per la prevenzione del tabagismo (Commissione peritale) è una commissione consultiva permanente ai sensi dell'articolo 8a capoverso 2 dell'ordinanza del 25 novembre 1998⁷ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

Art. 7b cpv. 1

¹ Il Consiglio federale istituisce la Commissione peritale e nomina i suoi membri.

Art. 7e Diritto applicabile

Per il rimanente si applicano le disposizioni dell'ordinanza del 25 novembre 1998⁸ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

⁴ RS 418.01

⁵ RS 443.1

⁶ RS 641.316

⁷ RS 172.010.1

⁸ RS 172.010.1

2.5 Ordinanza del 4 dicembre 2000⁹ sulla Commissione nazionale d'etica in materia di medicina umana

Art. 5 Numero dei membri

La Commissione è composta di 15 membri al massimo.

Art. 14 cpv. 2

² I membri della Commissione sono indennizzati conformemente all'ordinanza del 25 novembre 1998¹⁰ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

2.6 Ordinanza del 14 febbraio 2007¹¹ sugli esami genetici sull'essere umano

Art. 34 cpv. 2

² membri della Commissione di esperti sono indennizzati conformemente all'ordinanza del 25 novembre 1998¹² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

Art. 35 Diritto applicabile

Per il rimanente, si applicano le disposizioni dell'ordinanza del 25 novembre 1998¹³ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

2.7 Ordinanza del 22 giugno 1994¹⁴ sulla radioprotezione

Art. 9 Commissione federale della radioprotezione e della sorveglianza

¹ La Commissione federale della radioprotezione e della sorveglianza della radioattività (CFR) è un organo consultivo del Consiglio federale, del Dipartimento federale dell'interno (DFI), del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), degli uffici interessati, come pure dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) per questioni inerenti alla radioprotezione.

⁹ RS 810.113

¹⁰ RS 172.010.1

¹¹ RS 810.122.1

¹² RS 172.010.1

¹³ RS 172.010.1

¹⁴ RS 814.501

² La CFR ha i seguenti compiti:

- a. informare periodicamente la popolazione sulla situazione della radioprotezione in Svizzera;
- b. pronunciarsi segnatamente in merito a:
 1. l'interpretazione e la valutazione di raccomandazioni internazionali concernenti la radioprotezione, nel quadro della loro applicazione in Svizzera,
 2. l'elaborazione e lo sviluppo di principi unitari per l'applicazione delle prescrizioni relative alla radioprotezione,
 3. la radioattività ambientale, i risultati della sorveglianza, l'interpretazione dei risultati e le dosi di irradiazione che ne risultano per la popolazione.

³ Essa si compone di specialisti in campo scientifico e industriale.

⁴ Il Consiglio federale, su proposta del DFI, ne nomina il presidente, il vicepresidente e gli ulteriori membri.

⁵ La CFR può proporre al DFI la nomina di supplenti e di nuovi membri.

⁶ La CFR è amministrativamente aggregata all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

⁷ Essa collabora con la Commissione federale per la protezione NBC (ComNBC), la Commissione per la sicurezza nucleare (CSN) e l'Organizzazione di intervento in caso di aumento della radioattività (OIR). Si tratta in particolare di svolgere compiti comuni nel campo della radioprotezione.

⁸ Per l'esame di questioni specifiche, la CFR e i suoi comitati possono ricorrere a esperti esterni. La CFR può affidare mandati ai suoi membri o a esperti esterni.

Art. 32 Commissione tecnica per i radiofarmaci

¹ La Commissione tecnica per i radiofarmaci (CTRF) consiglia l'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici e l'UFSP per le questioni legate alla radiofarmaceutica. Allestisce perizie in merito a:

- a. domande d'omologazione di radiofarmaci;
- b. questioni rilevanti per la sicurezza relative ai radiofarmaci.

² La CTRF è composta di periti dei settori scientifici della medicina nucleare, della farmacia, della chimica e della radioprotezione.

³ Il Consiglio federale, su proposta del DFI, ne nomina il presidente, il vicepresidente e gli ulteriori membri.

⁴ L'UFSP e l'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici possono proporre al DFI la nomina di supplenti e di nuovi membri.

2.8 Legge del 9 ottobre 1992¹⁵ sulle derrate alimentari

Art. 41a cpv. 1

¹ Il Consiglio federale nomina commissioni d'esame incaricate di far sostenere gli esami alle persone che svolgono funzioni nell'ambito dell'esecuzione della presente legge.

2.9 Ordinanza del 27 aprile 2005¹⁶ sulla pandemia d'influenza

Art. 7, rubrica, nonché cpv. 1 e 1bis

Commissione e piano in caso di pandemia

¹ Il Consiglio federale nomina una commissione incaricata di organizzare i preparativi e i provvedimenti da adottare in caso di pandemia, composta segnatamente di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni, dei medici, del Centro nazionale per l'influenza e dell'economia.

^{1bis} La commissione elabora e aggiorna regolarmente un rapporto con raccomandazioni sui provvedimenti in caso di pandemia (piano in caso di pandemia).

2.10 Ordinanza del 27 giugno 1995¹⁷ sull'assicurazione malattie

Art. 37b Disposizioni generali

¹ Il Consiglio federale nomina la presidenza e gli ulteriori membri delle commissioni.

² Le commissioni si dotano di un regolamento. Tale regolamento disciplina in particolare:

- a. il metodo di lavoro della commissione e l'assetto dei comitati;
- b. le direttive e la procedura per la designazione delle prestazioni;
- c. la partecipazione di periti.

³ La partecipazione di periti è obbligatoria se si esaminano prestazioni di fornitori di prestazioni non rappresentati.

⁴ Il regolamento è sottoposto all'approvazione del Dipartimento.

⁵ Il Dipartimento approva la costituzione dei comitati. Ne nomina la presidenza e gli ulteriori membri.

¹⁵ RS 817.0

¹⁶ RS 818.101.23

¹⁷ RS 832.102

⁶ L'UFSP assume la segreteria delle commissioni e provvede al coordinamento dei lavori. Può affidare la segreteria a terzi.

Art. 37d cpv. 3

³ La Commissione federale delle prestazioni generali e delle questioni fondamentali si compone di 18 membri, di cui:

- a. quattro medici, tra cui un rappresentante della medicina complementare;
- b. un rappresentante degli ospedali;
- c. un farmacista, che rappresenta contemporaneamente anche la Commissione dei medicinali;
- d. due rappresentanti degli assicuratori malattie;
- e. due rappresentanti dei medici di fiducia;
- f. due rappresentanti degli assicurati;
- g. un rappresentante dei Cantoni;
- h. un rappresentante della Commissione delle analisi, dei mezzi e degli apparecchi;
- i. un docente di analisi di laboratorio (perito scientifico);
- j. due rappresentanti dell'etica medica;
- k. un rappresentante dell'industria della tecnica medica.

Art. 37e cpv. 2

² La Commissione federale dei medicinali si compone di 15 membri, di cui:

- a. un rappresentante delle facoltà di medicina e di farmacia (periti scientifici);
- b. tre medici, tra cui un rappresentante della medicina complementare;
- c. tre farmacisti, tra cui un rappresentante della medicina complementare;
- d. un rappresentante degli ospedali;
- e. due rappresentanti degli assicuratori malattie;
- f. due rappresentanti degli assicurati;
- g. due rappresentanti dell'industria farmaceutica;
- h. un rappresentante dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici.

Art. 37f cpv. 2

² Essa si compone di 15 membri, di cui:

- a. due docenti in analisi di laboratorio (periti scientifici);
- b. un medico;

- c. un farmacista;
- d. due rappresentanti dei laboratori;
- e. due rappresentanti degli assicuratori malattie;
- f. un rappresentante dei medici di fiducia;
- g. due rappresentanti degli assicurati;
- h. un rappresentante dell'industria degli apparecchi e dei prodotti diagnostici;
- i. un rappresentante dei centri di consegna dei mezzi e degli apparecchi;
- j. due rappresentanti dei fabbricanti e dei distributori di mezzi e di apparecchi.

3. Nell'ambito di competenza del DFGP:

3.1 Ordinanza del 22 novembre 2006¹⁸ concernente l'alta vigilanza sulla esecuzione e sul fallimento

Art. 3 cpv. 2

² Il Consiglio federale ne nomina i membri. La Commissione si compone al massimo di dieci membri.

4. Nell'ambito di competenza del DDPS:

4.1 Ordinanza del 21 maggio 2008¹⁹ sui geometri

Art. 29, rubrica (abrogata), nonché cpv. 2

² Ha facoltà di deliberare se sono presenti almeno cinque membri.

Art. 30–34

Abrogati

4.2 Ordinanza del 21 ottobre 1987²⁰ sul promovimento dello sport

Art. 6 cpv. 2, 15 e 23i

Abrogati

¹⁸ RS 281.11

¹⁹ RS 211.432.261

²⁰ RS 415.01

Art. 31 Decisione

¹ Il Dipartimento decide, d'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze, in merito alla concessione di contributi finanziari o di una garanzia di deficit per le manifestazioni di importanza mondiale o paneuropea organizzate in Svizzera.

² Il Dipartimento decide di assegnare i contributi federali destinati:

- a. alle federazioni civili di ginnastica e di sport e alle altre organizzazioni sportive;
- b. alle attrezzature sportive;
- c. al perfezionamento degli insegnanti;
- d. ai progetti di ricerca scientifica nell'ambito sportivo.

Art. 35 cpv. 3

Abrogato

Capitolo 8 (art. 40–48) e allegato 4

Abrogati

4.3 Ordinanza del 29 novembre 1995²¹ concernente l'amministrazione dell'esercito

Art. 168 cpv. 1 lett. c n. 2

¹ Sono competenti per decidere in prima istanza sulle pretese di carattere pecuniario:

- c. le Forze aeree nei casi che concernono:
 2. pretese della Confederazione o contro di essa in relazione con la selezione dei candidati all'attività di pilota militare, pilota di professione, istruttore di volo o esploratore paracadutista,

4.4 Ordinanza del 21 maggio 2008²² sulla geologia nazionale

Art. 14 Commissione federale di geologia

¹ Il Consiglio federale istituisce la Commissione federale di geologia (CFG) su proposta congiunta del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni. Si tratta di una commissione consultiva secondo

²¹ RS 510.301

²² RS 510.624

l'articolo 8a capoverso 2 dell'ordinanza del 25 novembre 1998²³ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

² La CFG fornisce consulenza al Consiglio federale e all'Amministrazione federale nelle questioni geologiche.

³ Il Consiglio federale stabilisce i suoi compiti in dettaglio nella decisione istitutiva.

4.5 Ordinanza del 10 aprile 2002²⁴ sul reclutamento

Art. 22 cpv. 2 e 3

Abrogati

4.6 Ordinanza del 17 ottobre 1984²⁵ sulla protezione dei beni culturali

Capitolo 9 (art. 32–34)

Abrogato

5. Nell'ambito di competenza del DFF:

5.1 Ordinanza del 10 dicembre 2004²⁶ concernente la commissione di conciliazione secondo la legge sulla parità dei sessi

Art. 4 cpv. 3

³ Le indennità sono definite secondo l'ordinanza del 25 novembre 1998²⁷ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

6. Nell'ambito di competenza del DFE:

6.1 Ordinanza dell'8 dicembre 2006²⁸ sul coordinamento della politica della Confederazione in favore delle piccole e medie imprese

Art. 10 cpv. 2

² Il Consiglio federale nomina i membri e la presidenza del Forum PMI.

²³ RS 172.010.1

²⁴ RS 511.11

²⁵ RS 520.31

²⁶ RS 172.327.1

²⁷ RS 172.010.1

²⁸ RS 172.091

6.2 Legge del 13 dicembre 2002²⁹ sulla formazione professionale

Art. 71, primo periodo

Il Consiglio federale istituisce una Commissione federale di maturità professionale.
...

6.3 Ordinanza del 19 novembre 2003³⁰ sulla formazione professionale

Art. 12 cpv. 1^{bis} e 1^{ter}

^{1bis} Esse disciplinano inoltre la composizione e i compiti delle commissioni svizzere per lo sviluppo professionale e la qualità nelle professioni interessate. Le commissioni devono essere composte in modo che:

- a. sia garantita una rappresentanza della Confederazione;
- b. le regioni linguistiche siano equamente rappresentate.

^{1ter} Le commissioni di cui al capoverso 1^{bis} non sono commissioni extraparlamentari ai sensi dell'articolo 57a LOGA. Esse sono nominate dalle organizzazioni del mondo del lavoro. I loro membri sono indennizzati da tali organizzazioni.

Art. 53 cpv. 1

¹ Il Consiglio federale istituisce una Commissione federale per i responsabili della formazione professionale.

6.4 Ordinanza del 23 aprile 2008³¹ sulla protezione degli animali

Art. 83 cpv. 1 e 2

¹ Il Consiglio federale nomina una Commissione consultiva. Essa è composta di 15 membri al massimo e consta segnatamente di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni, come pure di scienziati e di specialisti in questioni concernenti la protezione e la detenzione degli animali nonché la costruzione di stalle.

² Il Consiglio federale ne designa il presidente. Per il resto la Commissione si costituisce da sé e redige il suo regolamento interno. L'UFV ne gestisce la segreteria.

²⁹ RS 412.10

³⁰ RS 412.101

³¹ RS 455.1

6.5 Legge del 29 aprile 1998³² sull'agricoltura

Art. 117 cpv. 1

¹ Il Consiglio federale designa un Consiglio permanente della ricerca agronomica. Il Consiglio si compone di 15 membri al massimo. Le cerchie interessate, segnatamente il settore della produzione, i consumatori e la scienza, vi sono equamente rappresentate.

6.6 Ordinanza DOP/IGP del 28 maggio 1997³³

Art. 22 cpv. 1

¹ Il Consiglio federale istituisce una Commissione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche.

6.7 Ordinanza del 27 ottobre 2010³⁴ concernente la ricerca agronomica

Art. 3 cpv. 1

¹ Il Consiglio federale istituisce un Consiglio permanente della ricerca agronomica quale organo consultivo. Ne nomina il presidente e gli altri membri per un mandato di quattro anni.

Art. 4 cpv. 6 e 7

⁶ Le stazioni di ricerca agronomica istituiscono comitati di esperti.

⁷ Ogni stazione di ricerca decide, a seconda del settore specifico e dei compiti, in merito alla composizione dei comitati di esperti e alla loro convocazione.

6.8 Legge del 1° luglio 1966³⁵ sulle epizootie

Art. 3a cpv. 1, frase introduttiva, primo periodo

¹ Il Consiglio federale nomina una commissione d'esame. ...

³² RS 910.1

³³ RS 910.12

³⁴ RS 915.7

³⁵ RS 916.40

6.9 Ordinanza del 17 giugno 1996³⁶ sull'accreditamento e sulla designazione

Art. 6 cpv. 1 e 3

¹ Il Consiglio federale istituisce una commissione consultiva d'accreditamento. Essa deve rappresentare i diversi ambienti interessati.

³ *Abrogato*

7. Nell'ambito di competenza del DATEC:

7.1 Ordinanza del 26 novembre 2003³⁷ sulle poste

Art. 7 cpv. 2

² Qualora non si giunga a una soluzione consensuale, la decisione corredata dei pareri delle autorità di cui al capoverso 1 è sottoposta alla commissione indipendente permanente, istituita dal Consiglio federale. La commissione giudica l'accesso della regione interessata al servizio universale ed emana una raccomandazione.

7.2 Ordinanza del 18 maggio 2005³⁸ sui prodotti chimici

Art. 93

Abrogato

7.3 Ordinanza del 26 settembre 2008³⁹ sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati

Art. 18

Abrogato

7.4 Ordinanza del 30 novembre 1992⁴⁰ sulle foreste

Art. 35 cpv. 1

Abrogato

³⁶ RS 946.512

³⁷ RS 783.01

³⁸ RS 813.11

³⁹ RS 814.681

⁴⁰ RS 921.01

Art. 37 cpv. 1 e 2, frase introduttiva e lettera b

¹ Il Consiglio federale istituisce una commissione che provvede all'organizzazione della pratica forestale e che valuta le capacità professionali dei candidati.

² Il Dipartimento emana un regolamento concernente:

b. *abrogata*

8. Nell'ambito di competenza della CaF:

8.1 Ordinanza del 25 novembre 1998⁴¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

Art. 8f cpv. 3

³ Il membro della commissione annuncia senza indugio ogni modifica delle relazioni d'interesse intervenuta durante il mandato al dipartimento competente. Quest'ultimo aggiorna l'elenco di cui all'articolo 8k.

Allegato 2

L'allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa.

II

Le seguenti ordinanze sono abrogate:

1. Ordinanza del 26 gennaio 2005⁴² sulla Commissione di vigilanza per l'istruzione aeronautica dei candidati all'attività di pilota militare, pilota di professione, istruttore di volo ed esploratore paracadutista.
2. Ordinanza del 18 giugno 2008⁴³ sulla Commissione federale per la protezione NBC.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2012.

9 novembre 2011

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

⁴¹ RS 172.010.1

⁴² RU 2005 723, 2006 369, 2007 4477

⁴³ RU 2008 3153

Allegato alla cifra I/8.1 (OLOGA)

Allegato 2
(art. 8 cpv. 2, 8n cpv. 2, 8o cpv. 2, 8p cpv. 2 e 8q cpv. 2)

Commissioni extraparlamentari

I. Sostituzione di espressioni:

Al numero 1.1 è sostituita la seguente espressione: «Comitato svizzero della protezione dei beni culturali» con «Commissione federale della protezione dei beni culturali»

Al numero 1.3 sono sostituite le seguenti espressioni:

- a. «Gruppo di lavoro Influenza» con «Commissione federale per la preparazione e la risposta alle pandemie»;
- b. «Commissione federale per i problemi dell'AIDS» con «Commissione federale per la salute sessuale»;
- c. «Comitato nazionale svizzero del Codex Alimentarius» con «Commissione federale per la sicurezza alimentare internazionale»;
- d. «Organo consultivo per l'IVA» con «Organo consultivo per l'imposta sul valore aggiunto»;
- e. «Commissione telematica» con «Commissione federale per la telematica in ambito di salvataggio e sicurezza».

II. Sono inserite le seguenti commissioni extraparlamentari:

N. 1.2

Dipartimento competente	Commissione extraparlamentare
DFAE	Commissione in materia di indennità estere
DFI	Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro
	Commissione d'esame per il diploma di chimico delle derrate alimentari
	Commissione d'esame per il diploma di ispettore delle derrate alimentari
	Commissione d'esame per il diploma di controllore delle derrate alimentari

N. 1.3

Dipartimento competente	Commissione extraparlamentare
DATEC	Commissione federale per l'eleggibilità nei servizi forestali pubblici

III. Le seguenti commissioni extraparlamentari sono soppresse:

N. 1.1

Dipartimento competente	Commissione extraparlamentare
DATEC	Commissione di esperti in ecotossicologia Commissione per la gestione delle scorie radioattive Commissione per le condizioni di raccordo delle energie rinnovabili

N. 1.2

Dipartimento competente	Commissione extraparlamentare
DFI	Comitato direttivo per gli esami federali di chimico delle derrate alimentari Comitato direttivo per gli esami federali di ispettore delle derrate alimentari Commissione d'esame per gli esami di chimico delle derrate alimentari Commissione d'esame per gli esami di ispettore delle derrate alimentari
DATEC	Commissione amministrativa del Fondo di sicurezza stradale

N. 1.3

Dipartimento competente	Commissione extraparlamentare
DFI DDPS	Commissione delle statistiche dell'assicurazione contro gli infortuni Commissione federale di tiro Commissione federale dello sport Commissione per gli impieghi militari della Svizzera per il promovimento internazionale della pace

